

Campagna Mai più violenza sulle le donne

La tratta di donne nel mondo e in Italia

Definizione del fenomeno

Secondo la definizione data dal *Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, specialmente donne e bambini alla Convenzione ONU contro la criminalità transnazionale organizzata per la prevenzione, la repressione e la criminalizzazione della tratta di persone* del 2001, per tratta si intende il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha l'autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi. Il consenso di una vittima della tratta di persone allo sfruttamento è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi usati di cui sopra è stato utilizzato¹.

Amnesty (AI) ritiene che la questione della tratta debba essere vista in una prospettiva basata sui diritti umani, spostando il focus sulle gravi violazioni dei diritti umani subite dalle donne vittime di tratta e sui relativi obblighi che gli Stati hanno di proteggerli.

L'obbligo degli Stati di prevenire la tratta è contenuto nell'art. 6 della *Convenzione ONU per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne* e nella *Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia*.

AI ritiene infatti che la tratta di donne a scopo di prostituzione forzata costituisca un **grave abuso dei diritti umani** non solo in se stessa, ma anche in quanto si compone di una serie di abusi, tra cui tortura e maltrattamenti, privazione della libertà, negazione del diritto alla salute e dell'accesso alla giustizia.

Identificando la tratta come una serie di abusi dei diritti umani, AI richiama gli Stati – in base ai loro obblighi internazionali - a usare la **dovuta diligenza** non solo nel prevenire, investigare e perseguire questi abusi, ma anche nel garantire alle donne una effettiva possibilità di ricorso oltre che una **riparazione** per le violazioni subite.

Una prospettiva fondata sui diritti umani permette anche di riconoscere che i diritti delle donne vittime di tratta possono continuare ad essere violati anche nel momento in cui le donne riescono a sottrarsi alla tratta e devono confrontarsi con gli attori statali e con il sistema di giustizia penale. Non di rado accade infatti che le donne vittime di tratta siano arrestate e imprigionate con l'accusa di prostituzione oppure che non venga loro garantito un pieno accesso alla giustizia.

Le richieste di AI

AI richiede a tutti i governi:

1. di adottare misure per assicurare la protezione e il rispetto dei diritti umani delle donne e delle ragazze vittime di tratta. Secondo quanto richiesto dalla *Raccomandazione generale n. 19* del Comitato Onu per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (Comitato CEDAW), gli Stati dovrebbero esercitare la dovuta diligenza nel prevenire, investigare, perseguire

¹

<http://www.ohchr.org/english/law/protocoltraffic.htm>

e punire gli atti di violenza contro le donne, sia che questi vengano perpetrati da agenti statali che da persone private. L'obbligo di esercitare la dovuta diligenza implica che gli Stati dovrebbero considerare la tratta un reato e rendere effettiva questa proibizione fornendo assistenza legale, assicurando l'accesso alla giustizia alle vittime e adottando misure preventive che affrontino le cause che sono all'origine della tratta.

2. di assicurare che i diritti delle donne vittime di tratta siano rispettati secondo quanto richiesto dalle *Linee guida e i principi in materia di diritti umani e traffico dei esseri umani raccomandati dall'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani* (OHCHR)².

Al richiede a tutti i governi che fanno parte del Consiglio d'Europa:

1. di ratificare la *Convenzione europea sull'azione contro la tratta di esseri umani* quale primo trattato internazionale che indica standard minimi di protezione in relazione alle vittime di tratta. La Convenzione europea sull'azione contro la tratta di esseri umani fornisce un quadro generale per la protezione e l'assistenza delle persone vittime di tratta e stabilisce un meccanismo per monitorare l'implementazione della Convenzione stessa. In particolare la Convenzione amplia la definizione di tratta fornita dalle Nazioni Unite per includere la tratta all'interno delle frontiere di uno Stato e indicando che la tratta, per essere definita tale, non deve necessariamente coinvolgere reti criminali organizzate.

Dati sulla tratta in Italia

Anche se il rilevamento di dati numerici precisi sulla presenza di donne vittime di tratta è molto difficile, è noto che l'Italia è uno dei paesi di destinazione per donne e ragazze vittime di tratta a scopo di prostituzione, lavoro forzato, accattonaggio.

Nella V Relazione al Parlamento sull'attività del Comitato Interministeriale dei diritti umani 2003 si legge che "il fenomeno della tratta degli esseri umani riguarda, solo in Italia, **50 mila** donne un terzo delle quali minorenni, per un giro d'affari annuale stimato in 5-7 miliardi di euro."

Nel rapporto del Dipartimento di Stato statunitense del 2004 si parla della presenza di **25.000-30.000** vittime di tratta in Italia, stima operata dalle autorità italiane.

Esistono inoltre i dati che emergono dai programmi di protezione sociale e dalle indagini sui reati di tratta e reati ad essa collegati.

Il Dipartimento per le pari opportunità dal marzo 2000 all'aprile/maggio 2006 ha cofinanziato progetti di protezione sociale realizzati sull'intero territorio nazionale, che hanno accolto e assistito **111.541 vittime di tratta**, di cui **748** minori di anni 18. In questo periodo di permessi di soggiorno ottenuti dalle vittime di tratta sono stati **5.653**.

E' stato inoltre attivato un **Numero verde antitratta** nazionale (800290290) al quale sono pervenute nel periodo 2000-2006, **494.474 chiamate**.

Dai dati della **Direzione Centrale della Polizia Criminale** emerge per l'anno 2004 un totale di **3.201 denunciati** e di **422 arrestati**, mentre per l'anno 2005 un totale di **3.215 denunciati e di 382 arrestati** in relazione alle seguenti fattispecie di reato: Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.), Tratta di persone (art. 601 c.p.), Acquisto ed alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), Impiego di minori nell'accattonaggio e altri (art. 671 c.p.).

L'Italia non ha ancora ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani.

La legislazione italiana

L'Italia ha ratificato il 2 agosto 2006 il Protocollo alla Convenzione ONU contro la criminalità transnazionale organizzata per la prevenzione, la repressione e la criminalizzazione del traffico di persone.

Nel 2003 è stata approvata la **legge 228/2003** che definisce i reati di riduzione in schiavitù e di traffico e che prevede la punibilità di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa al fine di costringerla a mendicare o a fornire prestazioni di tipo lavorativo o sessuale e che comunque ne comportino lo sfruttamento. Tali reati sono puniti con la reclusione da 8 a 20 anni.

Inoltre l'**art. 18 del Testo Unico sull'immigrazione** ha istituito i **progetti di protezione sociale**, vale a dire si prevede il rilascio del permesso di soggiorno al fine di "consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale". Secondo questo articolo il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale non è subordinato all'obbligo di denuncia da parte della vittima.

I programmi ex art. 18 sono realizzati a cura degli enti locali o di associazioni private convenzionate e sono cofinanziati dallo Stato.

Normativa italiana di riferimento

- Legge 228/03 *Misure contro la tratta di persone*
- Leggi 269/98 *Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori*
- Legge 66/96 *Norme contro la violenza sessuale*
- D.Lgs. 286/98 *Testo unico sull'immigrazione*
- Legge 75/58, *Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui.*

Trattati internazionale di riferimento

Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, specialmente donne e bambini alla Convenzione ONU contro la criminalità transnazionale organizzata per la prevenzione, la repressione e la criminalizzazione della tratta di persone. New York 15/11/2000

Convenzione internazionale delle Nazioni Unite contro la Criminalità Organizzata Transnazionale, 15/11/2000

Convenzione internazionale sulla repressione della tratta delle persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui, New York 02/12/1949

Convenzione internazionale relativa all'abolizione della schiavitù. Ginevra 07/09/1956

Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù. Ginevra 25/09/1926

Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie. New York 18/11/1990

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani

Il 3 maggio 2005 è stata approvata, e aperta alla firma e alla ratifica degli Stati, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani.

Raggiunte le 10 ratifiche, la Convenzione è entrata in vigore il 1° febbraio 2008.

La Convenzione rappresenta un passo avanti fondamentale nella protezione dei diritti umani delle persone vittime di tratta in quanto è il primo trattato che richiede (e non raccomanda) agli Stati parte il rispetto di una serie di standard minimi di protezione.

La Convenzione si applica a tutte le forme di tratta, non solo internazionale ma anche interna ad uno Stato e non necessariamente connessa con la criminalità organizzata.

Gli Stati parte devono intraprendere un serie di misure tra cui:

- attività volte a prevenire la tratta e a perseguire i responsabili
- l'adozione di procedure per l'identificazione delle vittime di tratta da parte di personale qualificato
- assicurare che coloro che sono stati presumibilmente vittime di tratta non siano espulsi fino a che il processo di identificazione sia completato
- assicurare alle stesse persone una serie di misure di protezione e assistenza tra cui: una soluzione abitativa sicura, assistenza psicologica e assistenza medica d'emergenza, un servizio di traduzione e interpretariato, informazioni sui propri diritti incluso il diritto a una riparazione; tale assistenza non può essere condizionata alla volontà della persona di agire in giudizio contro i propri trafficanti
- l'autorizzazione per le persone vittime di tratta di poter restare nello stato in cui vengono identificate per un periodo (non inferiore a 30 giorni) sufficiente per iniziare a riprendersi, a sottrarsi dall'influenza dei propri trafficanti e a poter prendere una decisione informata circa il proprio futuro e in determinate situazioni (quando la permanenza è necessaria per la loro situazione personale o per la loro cooperazione nelle indagini o procedimenti penali contro i propri trafficanti) di poter usufruire di permessi di soggiorno rinnovabili
- assicurare che ogni rimpatrio di una vittima di tratta sia realizzato nel rispetto dei suoi diritti, sicurezza e dignità
- assicurare che le vittime di tratta abbiano accesso a una riparazione e compensazione per l'abuso dei diritti umani a cui sono state sottoposte.

Molto importante anche la disposizione che istituisce un organismo di esperti indipendenti per monitorare l'applicazione della Convenzione e che dovrà, tra l'altro, produrre un rapporto che sarà reso pubblico.

Amnesty International insieme all'organizzazione Antislavery International ha seguito sin dall'inizio il processo di elaborazione della Convenzione facendo lobby per l'introduzione di disposizioni a tutela dei diritti delle vittime di tratta durante la fase di elaborazione della convenzione e per la sua ratifica durante questa fase.

Questo lavoro di lobby non è stato senza risultato, infatti molte raccomandazioni espresse da Amnesty International e Antislavery International sono state accolte.

Amnesty International ha poi proseguito la sua azione di lobby chiedendo agli Stati del Consiglio d'Europa di ratificare la Convenzione.